

STUDIO LEGALE MORCAVALLO

AVV. ORESTE MORCAVALLO
AVV. ACHILLE MORCAVALLO

Via Arno, n. 6 - 00198 Roma
Tel. 06.8541561 - Fax 0984.413950
Corso Luigi Fera, n. 23 - 87100 Cosenza
Tel. 0984.413939 - 0984.413944 Fax 0984.413950
E-mail: studiomorcavallo@tiscali.it
pec: studiomorcavallo@pecstudio.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA
RICORSO

COPIA PER LA NOTIFICA

**AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO**

10 SET. 2018

Nell'interesse: dell'Avv. Prof. Dott. Giovanni Arcidiacono, nato a Corigliano Calabro (CS) il 14.09.1962 ed ivi residente alla via Ospizio, n. 5, (C.F. RCDGNN62P14D005Z) rappresentato e difeso – giusta procura a margine del presente atto – dall'AVV. ORESTE MORCAVALLO (C.F. MRC RST 49D19 D086G) e dall'AVV. ACHILLE MORCAVALLO (C.F. MRC CLL 76H21 D086W), presso il cui Studio in Roma, via Arno, n. 6, elettivamente domicilia, con richiesta dei difensori di ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento anche al numero di fax 0984.413950 od all'indirizzo di posta elettronica certificata studiomorcavallo@pecstudio.it, ricorrente;

contro: il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, resistente;

contro: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, resistente;

contro: Il Ministero dell'Economia, in persona del Ministro, rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, resistente;


e nei confronti: dell'Avv. Giuseppe Lisi, controinteressato.

Oggetto: per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, nella prossima camera di consiglio cui

10/9/2018-460806 A

AGS Roma / ARCHIVIO

Mi rappresentino e difendano in ogni stato e grado di questo procedimento e del conseguente processo esecutivo con tutte le più ampie facoltà, comprese quelle di transigere e conciliare, esigere e quietanzare, l'Avv. Oreste Morcavallo e l'Avv. Achille Morcavallo presso il cui Studio in Roma, Via Arno, n. 6, eleggo domicilio



V. per autentica
Avv. Oreste Morcavallo



Avv. Achille Morcavallo



0460806-2018AAOORM

chiediamo sin da ora di poter partecipare, della delibera n. 1049/2018/IV del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, pubblicata in data 5.06.2018, recante l'approvazione della graduatoria del concorso di cui al bando n. 6/2016, nonché della graduatoria medesima, nella parte di interesse, della valutazione dei titoli del ricorrente operata dalla Commissione esaminatrice, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

LA VICENDA CONTENZIOSA

Con delibera n. 1812/IV/2016 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria procedeva ad indire il "*Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di posti vacanti di giudice presso Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali*" di cui al Bando n. 6/2016.

Nello specifico il bando di gara prevedeva la copertura di n. 195 nel ruolo di giudice tributario.

In possesso dei requisiti di ammissione specificatamente richiesti, l'Avv. Prof. Dott. Giovanni Arcidiacono formalizzava la propria domanda di partecipazione in data 10.10.2016.

Espletata la fase di valutazione dei titoli relativi alle candidature pervenute, con delibera n. 1049/2018, pubblicata sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 5 giugno 2018, veniva approvata la graduatoria di concorso, nella quale il ricorrente, con un punteggio di 13 punti, si collocava come idoneo non vincitore al 2959esimo posto.

In data 11.06.2018, l'Avv. Arcidiacono formalizzava, quindi, richiesta di accesso agli atti onde ottenere copia della documentazione inerente la valutazione dei titoli e la relativa attribuzione dei punteggi.

Successivamente il 2 luglio 2018, con avviso n. 10, veniva disposta la copertura di n. 259 posti vacanti nelle medesime sedi messe a concorso con il Bando n. 6/2016, tramite scorrimento della graduatoria approvata in data 22.05.2018.

A seguito dell'acquisizione della documentazione precedentemente richiesta con istanza di accesso agli atti il ricorrente ha potuto constatare l'errore nella valutazione dei propri titoli.

Segnatamente, l'Avv. Arcidiacono constatava l'erronea attribuzione del punteggio relativo all'attività da lui prestata quale Avvocato dell'Inail nonché la mancata attribuzione del punteggio relativo all'iscrizione quale revisore legale dei conti degli enti locali.

In data 26.07.2018 il ricorrente presentava, quindi, istanza di autotutela della graduatoria chiedendo la rettifica del punteggio conseguito.

Tale istanza non veniva, tuttavia mai riscontrata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Da qui, il presente ricorso, onde ottenere l'annullamento degli atti impugnati, previa applicazione di idonea misura cautelare, affidato ai seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO

4 DELL'ANALISI DEI CRITERI PER L'ESAME E LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E DEI CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI DI CUI AL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 23.05.2017, DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO ART. 3 COST. – ECCESSO DI POTERE ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

Nell'attribuzione del punteggio ai titoli posseduti dal ricorrente la commissione esaminatrice è incorsa in macroscopici errori, violativi dello stesso bando di gara e dei criteri fissati per la valutazione delle domande di partecipazione al concorso.

Invero, all'Avv. Arcidiacono vengono attribuiti n. 13 punti cui corrisponde una classificazione in graduatoria al 2959esimo posto.

Tuttavia, nel generare un tale punteggio la commissione non ha tenuto minimamente conto del ruolo di Avvocato presso l'INAIL svolto dal ricorrente, nonché della sua iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti a far data dal 24.06.2011.

L'Avv. Arcidiacono, invero, dal novembre 1994 a tutto l'ottobre 2016, come specificatamente indicato in sede di partecipazione al concorso, ha svolto il ruolo di avvocato dell'INAIL.

Ebbene come previsto dal CCNL dell'Area VI della Dirigenza degli Enti Pubblici Economici 2006/2009, i professionisti degli enti pubblici economici sono equiparati ai dirigenti di prima fascia.

Inoltre la stessa analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno elaborata dalla commissione esaminatrice al punto 4 prevede che l'attività svolta dagli Avvocati dell'INPS, dell'INAIL o delle Avvocature municipali viene considerata "attività alle dipendenze della P.A."

Ebbene, nella tabella riepilogativa dei punteggi, anch'essa elaborata dalla commissione esaminatrice, viene previsto che per i dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche (cui come detto sono equiparati gli avvocati dell'INAIL come l'odierno ricorrente) deve essere riconosciuto, per lo svolgimento del ruolo di primo dirigente o dirigente superiore, il punteggio di n. 1 punto per anno o frazione di anno superiore ai sei mesi.

Orbene, è di tutta evidenza che per il modulo D – dipendenti pubblici, all'Avv. Arcidiacono, in ragione del servizio prestato, avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di n. 22 punti anziché quello assegnato di punti 5,50.

Inoltre, ha da essere pure considerato che nell'attribuzione del punteggio la Commissione esaminatrice ha ommesso di valutare l'iscrizione del ricorrente nel registro dei revisori contabili dal 24.06.2011, cui doveva conseguire, sempre in base alla tabella riepilogativa dei punteggi, un ulteriore punteggio pari ad 0,50 punti per anno o frazione di anno.

Anche in tal caso all'Avv. Arcidiacono viene creato un documento nella mancata attribuzione di un punteggio pari a punti 3 (0,50 ad anno per i 5 anni e 4 mesi di iscrizione).

Sic stantibus rebus, sommando i punteggi riconosciuti al

ricorrente per lo svolgimento della professione di avvocato (punti 2) e quelli riconosciuti per i titoli professionali (punti 5,50) si perviene ad un punteggio ben superiore a quello conferito dalla commissione.

Più segnatamente in ossequio ai criteri della *lex specialis* e sulla scorta delle attività svolte dall'Avv. Arcidiacono allo stesso doveva essere riconosciuto un punteggio pari a 32,50 anziché 13. Tale punteggio avrebbe comportato una collocazione del ricorrente in graduatoria al 239esimo posto.

Tale collocazione in graduatoria, in considerazione dello scorrimento disposto in data 2 luglio 2018, con avviso n. 10, per n. 259 posti vacanti nelle medesime sedi messe a concorso con il Bando n. 6/2016, avrebbe comportato per il ricorrente la sicura collocazione tra i vincitori del concorso medesimo.

Evidente, in definitiva, la disparità di trattamento e l'ingiustizia manifesta cui incorre la Commissione nella valutazione dei titoli del ricorrente, valutazione, peraltro, in contrasto con l'usbergo sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Difatti, la graduatoria quivi impugnata è frutto di erronea attribuzione dei punteggi e come tale illegittima e direttamente lesiva degli interessi del ricorrente.

DOMANDA CAUTELARE

Sussistono tutti i presupposti per concedere la chiesta misura cautelare dei provvedimenti impugnati.

Al *fumus boni juris* (che è nei motivi di ricorso, in tutta la sua evidenza, per l'abnormità, degli atti impugnati), si aggiunge il pregiudizio grave ed irreparabile.

È da rilevare, al riguardo, come indiscutibilmente gravi ed irreparabili siano i pregiudizi per il ricorrente, il quale, in ragione dell'illegittimità dei provvedimenti adottati, si vedrebbe depauperato della possibilità di conseguire l'interesse cui legittimamente aspira, ovvero l'essere dichiarato vincitore di un concorso in ragione dei titoli dallo stesso effettivamente posseduti.

Ed è ancor di più tale lesione impone una pronuncia cautelare, al fine di evitare che il pregiudizio divenga irreversibile a seguito della cristallizzazione della graduatoria concorsuale e dell'immissione in ruolo dei Giudici tributari.

Invero, ove non si suspendessero gli atti impugnati, ciò renderebbe non solo inutile la funzione del procedimento cautelare, ma soprattutto tardiva l'efficacia di una decisione definitiva di merito pur se positiva.

CONCLUSIONI

Sono quelle suepigrafate.


Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio

Roma, 3.09.2018

(AVV. ORESTE MORCAVALLO)

(AVV. ACHILLE MORCAVALLO)



RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53.

Io sottoscritto Avv. Oreste Morcavallo, nella qualità di difensore dell'Avv. Prof. Dott. Giovanni Arcidiacono, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Cosenza del 6.10.2010, ho notificato il suesteso ricorso a:

1) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti domiciliati, *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in (00186) Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, ivi inviandone copia conforme all'originale a mezzo raccomandata a.r. n. 78765709550-3 spedita dall'Ufficio Postale di Cosenza U^o 7 nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine 2034/2018);

(Avv. Oreste Morcavallo)



2) Avv. Giuseppe Lisi, residente in (00165) Roma, alla Via Innocenzo XI, n. 44/E, ivi inviandone copia conforme all'originale a mezzo raccomandata a.r. n. spedita dall'Ufficio Postale di Cosenza nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine/2018).

(Avv. Oreste Morcavallo)



Postaraccomandata

Posteitaliane

04.09.2018 18.45
Euro 007.95

ID0787657095503 00186

21269 87100 COSENZA 7 (CS)

1-PT056331



SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. 2034/218 Reg. Cron.
AVVOCATO AUTORIZZATO
(LEGGE 21/01/1994 N. 53)

STUDIO LEGALE MORCAVALLO
Avv. ORESTE MORCAVALLO
Corso L. Fera, 23 - 87100 COSENZA
Tel.0984/413939 - 413944 - 413950 Fax

10 SET. 2018
AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO

(firma)

AVVERTENZE
Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persone con lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purchè non minore di 14 anni o non palesemente incapace.
In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle suddette persone, il piego deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso al destinatario, in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata e avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dello avviso, in caso di assenza del destinatario deve essere affisso alla porta d'ingresso o immesso nella cassetta della corrispondenza; l'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, l'ufficio Notifiche mittente, il numero cronologico e modello registro (dati ricavabili in alto a sinistra della busta). Trascorsi 10 giorni dalla spedizione della lettera raccomandata senza che sia stato ritirato il piego, L'AVVISO DI RICEVIMENTO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE RESTITUITO AL MITTENTE con tutte le annotazioni richieste nell'apposito spazio, e l'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni". Il piego, invece, deve essere restituito al mittente, in raccomandazione, dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con l'indicazione "non ritirato entro il termine di 180 giorni".

APPLICARE SULLA BUSTA AG
AG

78765709550-3

Spesi. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTERO DEL BUDGETO E DELLE FINANZE CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUNALE, in PERSONA DEI RISPETTIVI LEGALI RAPPRESENTANTI i CONSIGLIARI, OPS. LEIS c/o L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
in Via Dei Portoghesi N. 12

00186

(Tel. 0376 320 401) A. BARUFFALDI - MANTOVA 573 Avv. - A